

Corte dei conti regionali condanna il dirigente colpevole anche a risarcire l'amministrazione

# Mobbing a scuola: è danno di stato

## Deve essere risarcito l'erario per le conseguenze dell'illecito

DI ANTIMO DI GERONIMO

La condanna al risarcimento del danno morale e da mobbing espone il dirigente scolastico anche alla responsabilità per danno erariale. Così ha deciso la terza sezione d'appello della Corte dei conti (sentenza n.623/2005, disponibile sul sito: [www.corteconti.it](http://www.corteconti.it)). I giudici contabili hanno condannato un dirigente scolastico a rifondere allo stato il risarcimento, oltre alle spese di giudizio.

IL FATTO

Il giudizio riguardava un dirigente scolastico che aveva posto in atto comportamenti nei confronti di alcuni docenti, tali da indurre il giudice civile a emettere provvedimenti di condanna per sanzionare tale condotta. In particolare, a seguito dell'azione risarcitoria prodotta dai docenti lesi, l'amministrazione era stata condannata a pagare 15 mila euro di danni ai ricorrenti.

Ma la Corte dei conti, in primo grado, aveva ritenuto di non procedere nei confronti del dirigente scolastico all'azione di rivalsa. Tale decisione, però, aveva indotto la procura regionale a ricorrere in appello.

IL RICORSO IN APPELLO

E in secondo grado la magistratura contabile ha ritenuto di non condividere la sentenza del giudice di prime cure e di procedere all'azione di rivalsa nei confronti del dirigente.

Secondo i giudici di secondo grado, infatti, una volta che il giudice civile abbia legittimamente imposto il risarcimento di un qualunque tipo di danno «è evidente che ciò determina una diminuzione patrimoniale per le risorse finanziarie dell'amministrazione interessata e non può non tradursi in un danno erariale».

LA CONDANNA

«Non si capisce, poi», recita la

sentenza, «perché, ove pur emergesse dal riconoscimento di un tal genere di risarcimento una tutela del lavoratore (in quanto parte debole del rapporto) nei confronti dell'amministrazione, essa non dovrebbe avere diretti riflessi economici sul patrimonio del convenuto neppure quando la necessità di attivare tale tutela si sia resa necessaria proprio per il di lui illecito comportamento».

Di qui la conclusione che il dan-

no da mobbing non possa non essere oggetto di azione di rivalsa nei confronti del dipendente pubblico.

COS'È IL MOBBIING

La sentenza contiene anche la definizione del mobbing che, secondo i magistrati contabili, si verifica quando un dipendente è oggetto ripetuto di soprusi da parte dei superiori e, in particolare, quando vengono poste in essere

pratiche dirette a isolarlo dall'ambiente di lavoro o a espellerlo, con la conseguenza di intaccare gravemente l'equilibrio psichico dello stesso, menomandone la capacità lavorativa e la fiducia in se stesso e provocando catastrofe emotiva, depressione e talora persino il suicidio. Il lavoratore, dunque, anche se non traduce l'aggressione alla sfera psichica in una menomazione della propria integrità psicofisica, vede in ogni caso compromessa la sua capacità di autoprotezione personale, che è una delle componenti essenziali per dar vita a un efficace sistema di sicurezza sul lavoro.

IL MOBBIING NEL CODICE

In termini civilistici, la responsabilità del datore di lavoro, vale a dire l'incidenza del mobbing sul contratto di lavoro, deriva dalla violazione dell'articolo 2087 del codice civile, che impone di adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.

Tale norma, secondo i giudici di secondo grado, si assume contrattualizzata indipendentemente da una specifica previsione delle parti, e genera una responsabilità, in capo al datore di lavoro, di risarcire il danno sia al patrimonio professionale (il cosiddetto danno da dequalificazione), sia alla personalità morale e alla salute latamente intesa (danno biologico e neurobiologico) subiti dal lavoratore. (riproduzione riservata)

## Niente firma, niente contrattazione

DI CARLO DE BLASI

L'organizzazione sindacale che firma il contratto del biennio economico ha diritto a partecipare solo alle trattative sull'allocatione delle risorse derivanti dal relativo contratto biennale.

Per partecipare alle altre trattative è necessaria la firma del contratto quadriennale e del relativo contratto integrativo. E quanto si evince da una nota emanata dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale (Aran) in risposta a un'apposita richiesta presentata dalla Cisl Scuola (nota n. 2875 del 21 dicembre 2005). Un'analoga richiesta è stata presentata anche dal ministero dell'istruzione (nota n.79 del 20 gennaio 2006). La questione, peraltro, riguarda l'accesso alla contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica da parte della federazione Gilda-Unams. Che è stato attribuito dall'amministrazione centrale con una nota emanata il 20 dicembre scorso (prot.787). Nella nota, l'amministrazione, citando una nota dell'Aran, aveva invitato i direttori regionali a spiegare ai dirigenti scolastici che, a seguito della firma del contratto del biennio economico 2004/2005, la federazione Gilda-Unams aveva acquistato il diritto di accesso alla contrattazione integrativa. Ciò per effetto di

quanto previsto dall'articolo 6 del contratto quadro del 2000. Adesso, però, l'Aran ha fatto marcia indietro. Almeno in parte. E la patata bollente torna nelle mani della direzione generale del personale della scuola del Miur. L'Agenzia, infatti, si è limitata a fornire un parere in generale. E non ha individuato in modo specifico quali sono gli istituti contrattuali per i quali la federazione avrebbe titolo a partecipare alla contrattazione integrativa e quali no. Toccherà ora all'amministrazione scolastica il compito di chiarire questo aspetto. Nel qual caso si profilano contrattazioni d'istituto in due tempi: una prima fase con la presenza di tutti i sindacati e una seconda fase con la presenza dei soli firmatari del contratto quadriennale. Sulla vicenda pende l'incognita dell'eventuale contenzioso giurisdizionale, che potrebbe innescarsi nei confronti di tutti i 10 mila dirigenti delle istituzioni scolastiche presenti sul territorio nazionale. La mancata convocazione sulle altre materie, infatti, potrebbe portare ad azioni giudiziali. Tanto più che la Corte d'appello di Catanzaro, il 29 novembre scorso (sentenza n. 1413/05), si è pronunciata nel senso dell'esistenza del diritto di accesso in contrattazione integrativa per tutte le organizzazioni rappresentative. A prescindere dalla sottoscrizione del contratto.